



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2022/2023**

Comunicato Ufficiale N°**26** del **22/09/2022**

Sommario

RISULTATI	2
GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2
Decisioni del Giudice Sportivo.....	2

RISULTATI

Elenco risultati

SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/09/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A				GIRONE D - 4 Giornata - A			
ASTI	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	1 - 1		AGLIANESE CALCIO 1923	- RAVENNA F.C. 1913	2 - 2	
CHISOLA CALCIO	- STRESA VERGANTE	0 - 2		CREMA 1908 S.S.D.AR.L.	- CORTICELLA S.S.D. S.R.L.	4 - 2	
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHIERI	1 - 2		FORLI S.R.L.	- LENTIGIONE CALCIO	2 - 1	
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- CASALE A.S.D.	-	VGS	MEZZOLARA	- BAGNOLESE	1 - 0	
SANREMESE CALCIO S.R.L.	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	1 - 1		PRATO SSDARL	- AC CARPI SSDARL	0 - 2	
				SALSOMAGGIORE CALCIO	- GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L.	0 - 1	
				SANT ANGELO	- U.S. PISTOIESE 1921	0 - 1	
				SCANDICCI 1908 SSD A RL	- FANFULLA	0 - 2	
				UNITED RICCIONE SRL	- REAL FORTE QUERCETA SRL	0 - 0	

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 22 settembre 2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 4/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CAVESE 1919 SSDARL - TEAM ALTAMURA

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto e meramente asseverato contegno degli Ufficiali di gara, definito "ondivago e contraddittorio" tanto da ravvisare "la configurabilità di un autentico errore tecnico".

- Rilevato come la reclamante chieda a codesto Giudice sportivo, in via preliminare, la sospensione del presente procedimento in attesa degli esiti dell'indagine della Procura Federale da svolgere a seguito dell'esposto dalla medesima presentato e, in via principale, l'applicabilità dell'art. 10, comma 5, CGS con conseguente irrogazione della punizione della perdita della gara a carico della CAVESE 1919 SSDARL;

- rilevato come, nel merito, il ricorso si presenti ictu oculi del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una rarefatta ricostruzione della quaestio facti secondo cui gli Ufficiali di gara avrebbero modificato una decisione a seguito di intimidazione che non è in alcun modo accompagnata da qualsivoglia tangibile elemento di prova;

- rilevato, come l'episodio su cui si innerva il reclamo è debitamente riportato nel referto arbitrale, sia dal Direttore di gara che dall'assistente arbitrale, e in esso si dà chiaramente conto del fatto che "in occasione della rete dapprima convalidata e poi annullata" una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società faceva indebito ingresso nel recinto di gioco e, protestando ad alta voce, si avvicinava all'assistente, prima di essere allontanato;

- Rilevato, inoltre, che il medesimo episodio è stata oggetto di valutazione ad opera di codesto Giudice sportivo che ha adottato un provvedimento disciplinare di ammenda a carico della CAVESE 1919 SSDARL.

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
CAVESE 1919 SSDARL - A.S.D. TEAM ALTAMURA 1-0;

3) di addebitare sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA la tassa di reclamo;

4) di condannare la A.S.D. TEAM ALTAMURA al pagamento delle spese in favore della CAVESE 1919 SSDARL, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1 CGS.

GARE DEL 21/ 9/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - CASALE A.S.D.

Il Giudice Sportivo,

- letto il referto arbitrale della gara in epigrafe in cui si dà conto del fatto che la società CASALE F.B.C. ha presentato tra le 13:55 e le 15:27 tre riserve scritte volte a denunciare irregolarità del terreno di gioco.

- rilevato che la realtà descritta nel referto di gara appaia inequivoca nel confermare le denunciate irregolarità, atteso che l'arbitro ha dichiarato alle 15.45 che "il terreno di gioco non è idoneo per disputare la gara", non risultando sanata la presenza all'interno del terreno di gioco di "diverse segnature di colore verde" e "di diversi cerchi di pittura bianca", nonché e soprattutto "l'irregolare altezza di una delle due porte, pari a 2,36m".

- rilevato come sia evidente la responsabilità del PONTDONAZZ HONEARNAD per le irregolarità del terreno di gioco e per la conseguente mancata disputa della gara in epigrafe, stante l'insussistenza di ipotesi di impraticabilità del terreno di gioco ex art. 60 NOIF ovvero di cause di forza maggiore ex art. 55 NOIF e 10 GGS.

P.Q.M.

Delibera:

1) di infliggere alla PONTDONAZZ HONEARNAD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/10/2022

SORRENTINO GIANMARCO (SANT ANGELO)

Per aver protestato rivolgendo reiterate espressioni riguardose all'indirizzo del Direttore di gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 9/2022

CIANFLONE ANDREA (ASTI)

Per avere protestato all'indirizzo degli occupanti la panchina avversaria, allontanato.

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPOCCIA GIOVANNI (AGLIANESE CALCIO 1923)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAIANO FRANCESCO (AGLIANESE CALCIO 1923)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE (II INFR)

GALLICCHIO CLAUDIO (BAGNOLESE) NESI MICHELE (MEZZOLARA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANNINI GABRIELE (SANREMESE CALCIO S.R.L.) CASCIONE EMMANUEL (U.S. PISTOIESE 1921)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO)

Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARANGON GIACOMO (RAVENNA F.C. 1913)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTOZZINI ANDREA (BAGNOLESE)

Per intervento faloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

BRIOSCHI LORENZO (GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L.)

Per intervento faloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MARIANI EDOARDO (AGLIANESE CALCIO 1923)
PAUTASSI MATTEO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)
CONROTTO GIORGIO (CHIERI)
PIPICELLA ALESSIO (RAVENNA F.C. 1913)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SORRENTINO ALBERTO (CASTANESE) BORTOLETTI MIRKO (CHIERI)
RIZQ KAMAL (CHISOLA CALCIO) AGNELLI UMBERTO (FANFULLA)
MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L.) MAZZOTTI NICOLA (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
FRIGNANI SAMUELE (MEZZOLARA) VALAGUSSA PAOLO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)
TACCONI GIACOMO (SCANDICCI 1908 SSD A RL) CAPONI ANDREA (U.S. PISTOIESE 1921)
BENEDETTI ALESSIO (UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARRONDINI DAVIDE (AC CARPI SSDARL) LAURENTI GIANLUCA (AC CARPI SSDARL)
REMEDI LORENZO (AGLIANESE CALCIO 1923) FIOCCARDI TOMMASO (ASTI)

TOMA ANDREA	(ASTI)	CAPILUPPI RICCARDO	(BAGNOLESE)
GRIECO ANICET	(CASTANESE)	BRUZZI LORENZO	(CORTICELLA S.S.D. S.R.L.)
ERMAN THOMAS	(CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)	COULIBALY BOUBACAR	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
MAZZAFERA FABIO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	MAROTTA MATTEO	(GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L.)
PERNA FABIO	(GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L.)	PALMA MATTIA	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)
VONO RICCARDO	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)	APRILI LORENZO	(PRATO SSDARL)
FICINI FEDERICO	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)	TROIANO LUCA	(SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
GEREVINI RICCARDO	(STRESA VERGANTE)	PADOVAN STEFANO	(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (I INFR)

CICAREVIC SASA	(AC CARPI SSDARL)	RANELLI LORENZO	(AC CARPI SSDARL)
OLIVERI COSIMO	(AGLIANESE CALCIO 1923)	TORRINI LEONARDO	(AGLIANESE CALCIO 1923)
UJKAJ ENIS	(ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)	CANNAS DANIELE	(ASTI)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL	(ASTI)	UNI SAMUELE FIORE	(BAGNOLESE)
MARA NICHOLAS	(CASTANESE)	CILETTA ALESSIO	(CHIERI)
DE LETTERIIS DANIELE	(CHIERI)	CHMANGUI SAID	(CORTICELLA S.S.D. S.R.L.)
MENARINI FRANCESCO	(CORTICELLA S.S.D. S.R.L.)	BRERO MATTEO	(CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)
RECINO GIORGIO	(CREMA 1908 S.S.D.AR.L.)	BIGNAMI RICCARDO	(FANFULLA)
MANARA NICO	(FORLI S.R.L.)	SCALINI NICOLO	(FORLI S.R.L.)
SEDIOLI DAVIDE	(FORLI S.R.L.)	GALVAGNO GIACOMO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
REDA ANTONIO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)	DI GIOVANNI MATTEO	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)
KAMBO DYLAN	(GOZZANO S.S.D.AR.L.)	IODICE ALESSANDRO	(LENTIGIONE CALCIO)
LATTARULO ISAIA	(LENTIGIONE CALCIO)	CUOGHI FILIPPO	(MEZZOLARA)
D ESTE NICHOLAS	(MEZZOLARA)	COLOMBINI FRANCESCO	(PRATO SSDARL)
LUSSIGNOLI ANDREA	(RAVENNA F.C. 1913)	SABELLI PIERGIORGIO	(RAVENNA F.C. 1913)
ROSATI FABIO	(REAL FORTE QUERCETA SRL)	AMADEI STEFANO	(SALSOMAGGIORE CALCIO)
BRUNANI GABRIELE	(SALSOMAGGIORE CALCIO)	LASAGNI GABRIELE	(SALSOMAGGIORE CALCIO)
BREGLIANO SIMONE	(SANREMESE CALCIO S.R.L.)	GAGLIARDI GIORGIO	(SANREMESE CALCIO S.R.L.)
MAGLIONE ROBERTO	(SANREMESE CALCIO S.R.L.)	RICOSSA RICCARDO	(SANREMESE CALCIO S.R.L.)
EBERINI SIMONE	(SANT ANGELO)	PESENTI MASSIMILIANO	(SANT ANGELO)
ZAZZI FEDERICO	(SANT ANGELO)	BARTOLOZZI EDOARDO	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)
SINISGALLO TOMMASO	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)	VITALI BORGARELLO MILTON	(SCANDICCI 1908 SSD A RL)
CENTO FRANCESCO	(STRESA VERGANTE)	GRAZIANO TOMMASO	(STRESA VERGANTE)
BARBUTI RICCARDO	(U.S. PISTOIESE 1921)	BARZOTTI MATTEO	(U.S. PISTOIESE 1921)
URBINATI GIANLUCA	(U.S. PISTOIESE 1921)	GAMBINO NICOLO	(UNITED RICCIONE SRL)

**Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)**

**Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)**

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 22 settembre 2022.

**Il Segretario
(Mauro de Angelis)**

**Il Presidente
(Giancarlo Abete)**